



Deliberazione n. 56/2022/PRSE
Comune di Capodimonte (VT)
Rend. 2015-2019. Agg. 2020.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente
Laura d'AMBROSIO	Consigliere
Mauro NORI	Consigliere
Francesco SUCAMELI	Consigliere
Ottavio CALEO	Referendario
Marinella COLUCCI	Referendario - relatrice
Giuseppe LUCARINI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 4 maggio 2022

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI l'art. 100, comma 2, e l'art. 103 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la l. 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/CONTR/2000;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la l. 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, con cui è stato approvato il codice di giustizia

contabile;

VISTE le relazioni-questionario pervenute dall'Organo di revisione del Comune di Capodimonte (VT) sui rendiconti per gli esercizi 2015-2020;

VISTA la richiesta istruttoria trasmessa dalla Sezione al Comune di Capodimonte in data 12 novembre 2021;

VISTE la risposta trasmessa dall'ente in data 7 febbraio 2022 e la documentazione allegata;

VISTA l'ordinanza n. 16/2022 con cui il presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio;

UDITA la relatrice, dott.ssa Marinella Colucci;

RITENUTO IN FATTO

A seguito dell'esame delle relazioni-questionario sui rendiconti per gli esercizi dal 2015 al 2019 del Comune di Capodimonte (VT), è stata svolta un'attività istruttoria per acquisire informazioni su alcune criticità rilevate, cui l'ente ha fornito riscontro in data 7 febbraio 2022. Si è, poi, tenuto conto della relazione-questionario sul rendiconto 2020, pervenuta nelle more dell'istruttoria.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio (*ex multis*, delibb. n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), il controllo è stato svolto su una pluralità di esercizi, in modo da evidenziare fenomeni significativi e in grado di incidere sugli equilibri di bilancio, con specifico riguardo agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile.

Sono state utilizzate anche informazioni desunte dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e da altre banche dati disponibili, quali quella dei certificati al bilancio di previsione e al rendiconto del Ministero dell'interno, Finanza locale, e della Camera di commercio, Telemaco, per gli organismi partecipati.

La metodologia di controllo utilizzata è conforme alle linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni sui bilanci di previsione 2019-2021 fissate dalla delib. n. 19/SEZAUT/2019, secondo cui *"finalità precipua del questionario rimane quella di acquisire informazioni mirate su temi centrali per la stabilità finanziaria degli enti territoriali"*

e sulla corretta tenuta della contabilità armonizzata, nei limiti delle strette necessità informative non soddisfatte direttamente dalla BDAP”.

A conclusione dell'attività istruttoria, svolta in contraddittorio cartolare con l'ente, il magistrato istruttore ha deferito la questione al Collegio, in ragione di criticità finanziarie e irregolarità contabili riferibili ai seguenti aspetti:

- determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di parte capitale;
- determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- gestione dei residui;
- tempestività dei pagamenti;
- nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 139 del codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016);
- rapporti con gli organismi partecipati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto del medesimo, formulate sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte stessa. Si tratta di una peculiare forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto degli equilibri di bilancio. Tale controllo (Corte cost., sent. n. 60/2013) configura un sindacato generale e obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti e il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea, collocandosi nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli artt. 28, 81, 97 e 119 della Costituzione.

L'art. 148-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha rafforzato tali controlli. Nel caso di accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo, per gli enti, di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito

della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria.

Qualora non si ravvisino difetti di copertura (art. 148-bis, comma 3 TUEL) o irregolarità *“suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”* (art. 148-bis, comma 1 TUEL), la Sezione può non emettere una pronuncia di accertamento nell'ambito del procedimento in unico grado previsto dal combinato disposto dell'art. 20 della l. n. 243/2012 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 174/2016, ma rendere una relazione di natura collaborativa, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della l. 5 giugno 2003, n. 131, segnalando irregolarità contabili che non appaiono con certezza esporre a pericolo gli equilibri di bilancio; di ciò l'ente è tenuto a tenere conto per evitare l'insorgenza di deficitarietà o di squilibrio atti a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

La Sezione, preso atto degli elementi emersi, formula le seguenti considerazioni sulla situazione finanziaria dell'ente, con riserva di successive pronunce in occasione dell'esame dei prossimi questionari. Peraltro, il controllo condotto, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non esaurisce i profili di irregolarità che possono essere presenti, né comporta una valutazione positiva su aspetti non riscontrati.

In via preliminare, il Collegio raccomanda all'Ente lo scrupoloso rispetto delle tempistiche previste dall'art. 227 del TUEL per l'approvazione del rendiconto di gestione da parte del Consiglio comunale, attesi i ritardi, seppur lievi, riscontrati per alcune delle annualità oggetto di controllo.

1. Fondo pluriennale vincolato (FPV).

In sede istruttoria è emersa l'omessa quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di parte capitale, per l'intero periodo contabile esaminato.

In proposito, l'Ente ha dichiarato che *“In merito alla omessa quantificazione del FPV negli esercizi dal 2015 al 2020 in effetti non è stato applicato il principio della competenza potenziata in quanto, nonostante le richieste inviate all'UTC, non sono stati prodotti i cronoprogrammi che avrebbero destinato lo spostamento degli stanziamenti con il concetto della esigibilità.*

L'Ente si impegna per il rendiconto 2021 a porre più attenzione all'utilizzo del FPV in conto capitale."

Il Collegio, pertanto, accerta la mancata applicazione del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, secondo cui le obbligazioni sono registrate quando l'obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile (e, quindi, viene a scadenza).

Tenuto conto delle dichiarazioni dell'Ente, ci si riserva ogni futura verifica sulle risultanze del rendiconto 2021, raccomandando, sin da ora, lo scrupoloso rispetto del principio contabile applicato di cui al punto 5.4, dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed evidenziando che la non corretta determinazione del FPV, al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio, implica la violazione del principio di veridicità, atteso che il Fondo in parola assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni «*legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria*» (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale).

2. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Si riporta, di seguito, l'evoluzione del risultato di amministrazione, con un *focus* sul periodo 2017-2019.

	2017	2018	2019
Fondo cassa al 31/12	500.103,91	477.383,17	371.222,45
Residui attivi	3.126.530,16	2.757.488,58	2.574.395,68
Residui passivi	2.382.685,52	1.881.449,86	1.798.731,72
FPV spese correnti	16.000,00	20.391,00	14.071,03
FPV spese conto capitale	0	0	0
Risultato d'amministrazione (A)	1.227.948,55	1.333.030,89	1.132.815,38
Composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	527.691,75	595.888,57	680.340,36
Di cui FCDE	221.349,84	234.062,17	355.324,50
Di cui FAL	261.147,99	246.632,48	223.817,87
Di cui Fondo contenzioso	30.438,80	100.438,80	
Parte vincolata (C)	129.773,89	170.007,12	129.773,89
Parte destinata agli investimenti (D)	306.775,53	197.454,78	333.495,19
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	263.707,38	369.680,42	-10.794,06

Nell'ambito dell'istruttoria svolta, sono stati richiesti all'Ente chiarimenti in merito alla determinazione del FCDE di consuntivo e al relativo metodo di calcolo utilizzato, con un aggiornamento del dato al 2020, come riportato nella tabella che segue. In particolare, l'Ente ha chiarito che nel periodo 2015-2018 ha utilizzato il metodo di calcolo semplificato (come consentito dai principi contabili), mentre dal 2019 ha utilizzato quello ordinario.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	133.608,12	138.699,27	221.349,84	234.062,17	355.324,50	249.384,38
Metodo di calcolo	semplificato	semplificato	semplificato	semplificato	ordinario	ordinario

Nel periodo 2015-2020, inoltre, la situazione dei residui attivi risulta la seguente:

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Residui Attivi	3.042.059,54	2.780.134,07	3.126.530,16	2.757.488,58	2.574.395,68	2.790.343,68
di cui Tit. 1	93.807,01	29.070,68	146.714,01	0,00	18.460,89	48.752,75
di cui Tit. 3	573.447,19	617.859,18	666.626,00	722.612,79	667.946,65	486.266,35

Ciò posto, l'Ente, in sede istruttoria, ha confermato la congruità del FCDE di consuntivo 2020, allegando agli atti della Sezione il seguente prospetto di calcolo.

Situazione Fondo Crediti Dubbia Esigibilità esercizio 2020 in fase di rendiconto

Capitolo	Art	Descrizione		Accertamenti	Reversali	Residui Finali	Importo Fondo
1100	1	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, TARES, TARI	CMP	304.000,00	273.380,54	30.619,46	7.329,63
			RES	18.460,89	18.460,89		
TOTALE TITOLO 1			CMP	304.000,00	273.380,54	30.619,46	7.329,63
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			RES	18.460,89	18.460,89		

Capitolo	Art	Descrizione		Accertamenti	Reversali	Residui Finali	Importo Fondo
3120	1	PORTO DI CAPODIMONTE (SIOPE 3502)	CMP	0,00	0,00	177.713,00	156.510,95
			RES	177.713,00	0,00		
3130	1	PROVENTI DELL'ACQUA SIOPE 3131	CMP	261.736,73	251.736,73	149.175,24	85.543,80
			RES	349.879,68	210.704,44		
TOTALE TITOLO 3			CMP	261.736,73	251.736,73	326.888,24	242.054,75
Entrate extratributarie			RES	527.592,68	210.704,44		

				Accertamenti	Reversali	Residui Finali	Importo Fondo
TOTALE			CMP	565.736,73	525.117,27	357.507,70	249.384,38
			RES	546.053,57	229.165,33		

La Sezione, sulla base della situazione contabile complessiva dell'Ente non ravvisa, allo stato degli atti, particolari criticità in merito alla congruità del FCDE, tenuto anche conto del parere espresso sul punto dall'Organo di revisione nella propria relazione.

Giova evidenziare, tuttavia, che dal prospetto di calcolo trasmesso, non è possibile ricostruire la correttezza del calcolo seguito dall'Ente, in merito alla determinazione del FCDE, sulla base dei principi contabili di cui al punto 3.3 e all'esempio n. 5 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

In particolare, si evidenzia che in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, la quantificazione dell'accantonamento a FCDE è effettuata applicando agli stanziamenti delle entrate di dubbia e difficile esazione il complemento a 100 della media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

A consuntivo, invece, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando, *«all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti»*, il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

In sede di rendiconto, pertanto, la quantificazione del FCDE è strettamente collegata alle riscossioni in c/residui dell'ultimo quinquennio di riferimento, relativamente alle entrate considerate di dubbia e difficile esazione (per il 2019, il quinquennio di riferimento è 2015-2019; per il 2020, il quinquennio di riferimento è 2016-2020, fatta salva, per le entrate di titolo 1 e 3, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 107-bis del d.l. n. 18/2020, secondo cui *“A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021”*).

Ebbene, dal prospetto di calcolo fornito, non solo non è possibile risalire all'andamento delle riscossioni in c/residui dell'ultimo quinquennio - per le entrate che l'Ente considera di difficile esazione - rispetto a cui calcolare il fondo a consuntivo, ma sembra anche che l'Ente abbia utilizzato, come parametro di riferimento, gli

accertamenti, che invece costituiscono il parametro per la determinazione del FCDE a preventivo.

In conclusione, si richiede all'Ente, già in sede di prossima approvazione del rendiconto 2021, di allegare, ai documenti di bilancio, un prospetto che metta in trasparenza il percorso logico-giuridico utilizzato per la determinazione del FCDE di consuntivo, calcolando lo stesso in conformità ai principi contabili sopra richiamati e, dunque, applicando «*all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti*», il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

Con riserva di ogni successiva verifica.

3. Gestione dei residui, attivi e passivi. Tempestività dei pagamenti.

Si riporta, di seguito, l'andamento dei residui passivi di titolo 1 e di titolo 2 dal 2015 al 2020, per cui si registrano percentuali di pagamento particolarmente esigue per quanto riguarda i residui di titolo 2 (nel 2020, la percentuale in parola è del 9,84%).

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 2015		
	Titolo 1	Titolo 2
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	1.016.267,31	1.864.045,27
Residui PAGATI	713.717,45	211.521,34
Residui stralciati o cancellati	235.639,72	380.762,22
Residui da pagare alla data del 31/12	66.910,14	1.271.761,71
	91,43%	14,26%
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 2016		
	Titolo 1	Titolo 2
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	774.256,80	1.513.114,70
Residui PAGATI	398.474,37	160.228,97
Residui stralciati o cancellati	61.136,37	71.853,20
Residui da pagare alla data del 31/12	314.646,06	1.281.032,53
	55,88%	11,12%
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 2017		
	Titolo 1	Titolo 2
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	635.098,91	1.607.061,55
Residui PAGATI	330.901,19	288.060,46
Residui stralciati o cancellati	55.075,35	162.696,39
Residui da pagare alla data del 31/12	249.122,37	1.156.304,70
	57,05%	19,94%

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 2018		
	Titolo 1	Titolo 2
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	534.991,39	1.827.299,10
Residui PAGATI	199.260,26	379.731,98
Residui stralciati o cancellati	55.699,80	197.454,78
Residui da pagare alla data del 31/12	280.031,33	1.250.112,34
	41,57%	23,30%
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 2019		
	Titolo 1	Titolo 2
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	569.685,94	1.288.432,98
Residui PAGATI	212.511,04	308.977,60
Residui stralciati o cancellati	22.249,48	3.653,04
Residui da pagare alla data del 31/12	334.925,42	975.802,34
	38,82%	24,05%
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 2020		
	Titolo 1	Titolo 2
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	636.773,04	1.117.631,81
Residui PAGATI	297.891,72	102.403,90
Residui stralciati o cancellati	55.514,54	77.399,02
Residui da pagare alla data del 31/12	283.366,78	937.828,89
	51,25%	9,84%

La situazione dei residui, attivi e passivi, dal 2015 al 2019 è riportata nella tabella che segue. Sul fronte dei residui attivi, le maggiori criticità si registrano per quelli di titolo 3 e di titolo 4, mentre, sul fronte dei residui passivi, le maggiori criticità riguardano quelli di titolo 2, come sopra già evidenziato.

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Residui Attivi	3.042.059,54	2.780.134,07	3.126.530,16	2.757.488,58	2.574.395,68
Residui Passivi	2.300.274,02	2.254.030,02	2.382.685,52	1.881.449,86	1.798.731,72

RESIDUI ATTIVI	2014 e exerc precedenti	2015	2016	2017	2018	Totale	2019	Totale
TITOLO I	-	-	-	-	-	-	18.460,89	18.460,89
TITOLO II	-	-	6.000,00	-	-	6.000,00	0,00	6.000,00
TITOLO III	-	19.492,48	105.255,66	108.182,88	347.984,02	580.915,04	87.031,61	667.946,65
TITOLO IV	706.904,19	264.977,46	277.447,55	202.228,27	0,00	1.451.557,47	90.000,00	1.541.557,47
TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO VI	253.386,45	-	-	85.112,48	0,00	338.498,93	-	338.498,93
TITOLO VII	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO IX	-	-	-	-	-	-	1.931,74	1.931,74
TOTALE ATTIVI	960.290,64	284.469,94	338.703,21	395.523,63	347.984,02	2.376.971,44	197.424,24	2.574.395,68

RESIDUI PASSIVI	2014 e prec	2015	2016	2017	2018	Totale	2019	Totale
TITOLO I	-	122.012,96	10.323,98	110.602,17	91.986,31	334.925,42	301.847,62	636.773,04
TITOLO II	719.033,59	118.793,40	76.692,89	43.163,67	18.118,79	975.802,34	141.829,47	1.117.631,81
TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO IV	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO VII	-	-	-	2.802,53	3.685,91	6.488,44	37.838,43	44.326,87
TOTALE PASSIVI	719.033,59	240.806,36	87.016,87	156.568,37	113.791,01	1.317.216,20	481.515,52	1.798.731,72

A fronte dei dati sopra riportati, l'Ente, in sede istruttoria, ha riferito che, in merito ai residui attivi elevati, *"gli enti finanziatori delle varie opere pubbliche non hanno erogato il saldo di molte di queste in quanto non è stato possibile fare le regolari esecuzioni e stati finali a causa di varie contestazioni."*

Con riferimento, invece, ai residui passivi, l'Ente ha dichiarato che *"a fronte dei residui passivi ancora iscritti, corrisponde una grossa parte di fatture non emesse per le motivazioni scritte in precedenza sulle opere in parole. Infatti, nel 2019 e nel 2020 si è realizzata una percentuale di pagamenti al titolo II di molto inferiore agli anni precedenti"*.

Ciò posto, la Sezione non può che richiamare all'attenzione dell'Ente l'importanza di una corretta gestione dei residui, mediante una rigorosa analisi della fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti sottesi, nel rispetto di quanto previsto dal punto 9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

Peraltro, la situazione emersa in sede istruttoria deve indurre l'Ente ad un comportamento improntato al principio di prudenza, circa l'accantonamento di somme a titolo di passività potenziali, in ragione delle contestazioni relative alle opere

pubbliche, di cui l'Ente stesso ha riferito. Circa il contenzioso, inoltre, l'Ente ha chiarito che l'accantonamento di euro 100.438,80 nel 2018 riguarda una trattativa con la società di smaltimento rifiuti Ecologia Viterbo S.r.l. *“che pretendeva il saldo del servizio a causa di un adeguamento tariffario deciso dalla Regione Lazio sul "ristoro" dei RR.SS.UU. presso la discarica di Casale Bussi. Nel 2019 si era ancora in una situazione di stallo e quindi è stata confermata la quota proveniente dagli anni precedenti che dovrebbero coprire il rischio di perdita nel contenzioso. Nel 2020 si è chiusa la questione e si è stabilito un debito con Ecologia Viterbo S.r.l. di euro 256.406,82, somma che è stata vincolata nell'avanzo di Amministrazione appunto del 2020 sotto la voce Altri accantonamenti”*.

Le criticità emerse in merito alla gestione dei residui passivi trovano riscontro anche sul fronte della tempestività dei pagamenti, rispetto a cui si riporta, nella tabella che segue, l'andamento dell'indicatore annuale, dal 2015 al 2020, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014.

Fonte: sito web Comune	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indicatore annuale	85,46	54,46	40,49	31,4	61,71	49,36

Pur rilevandosi un miglioramento del dato nel 2020, si rammenta che l'indicatore in parola deve tendere ad un risultato negativo, in quanto lo stesso si misura in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza, rispetto ai termini di legge, che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti con cui il termine può arrivare a sessanta giorni.

Si invita, pertanto, l'Ente a proseguire sulla strada del miglioramento intrapreso, raccomandando, altresì, di monitorare l'ammontare dei pagamenti effettuati oltre le scadenze di legge, rispetto a cui gli importi risultano ancora elevati, come di seguito indicato:

2019: 969.442,40 euro;

2020: 638.666,42 euro.

Da ultimo, in sede istruttoria sono state richieste informazioni in merito all'accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali, previsto dal Legislatore, a decorrere dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, commi 859 ss. della legge n. 145/2018. Tale fondo costituisce un nuovo accantonamento atto a limitare la

capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa.

In proposito, l'Ente ha dichiarato che *"non è stato quantificato il fondo di garanzia dei debiti commerciali perché già ricompresi nei vincoli dell'avanzo di amministrazione"*.

Ciò posto, la Sezione rileva che le somme accantonate a titolo di fondo di garanzia dei debiti commerciali necessitano di uno specifico appostamento contabile, non potendo le stesse confluire nel complesso dei vincoli dell'avanzo di amministrazione, onde garantire chiarezza e trasparenza ai documenti di bilancio.

In particolare, in ossequio al dettato normativo, l'Ente è tenuto a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata (e non vincolata) del risultato di amministrazione.

Il Collegio, pertanto, richiede all'Ente di adeguarsi a quanto sopra previsto, riservandosi di verificare la congruità dell'accantonamento in parola, in occasione dei prossimi controlli.

4. Nomina del responsabile del procedimento ex art. 139 del d.lgs. n. 174/2016 (codice di giustizia contabile).

Dalla relazione dell'Organo di revisione sul consuntivo 2020 emerge che l'Ente non ha nominato il responsabile del procedimento ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili, secondo quanto previsto dall'art. 139 del d.lgs. n. 174/2016 (codice di giustizia contabile - c.g.c.).

In proposito, l'Ente, in sede di contraddittorio cartolare, ha dichiarato che *"Allo stato attuale, con il Comune commissariato, ancora non è stato nominato il responsabile del procedimento ai fini della trasmissione, tramite SIRECO dei conti degli agenti contabili"*.

La Sezione, sul punto, evidenzia come sia priva di pregio la circostanza per cui, ad oggi, il comune sia commissariato (ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, d.lgs. n. 267/2000 - decreto del Prefetto di Viterbo del 23/08/2021), atteso non solo che l'Ente avrebbe dovuto provvedere molto prima alla nomina del responsabile del procedimento, ai sensi del citato art. 139 c.g.c., ma anche che il commissario prefettizio opera con i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio comunale e alla Giunta comunale, al fine di garantire l'ordinaria attività istituzionale.

Non si ravvisano, pertanto, motivi ostativi, passati e attuali, per non procedere alla designazione in esame, in attuazione di uno specifico obbligo di legge.

Si richiede, pertanto, all'Ente di procedere tempestivamente alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 c.g.c., per la corretta applicazione delle previsioni di cui agli artt. 93, comma 2, e 233 del d.lgs. n. 267/2000.

5. Ricognizione delle partecipazioni societarie.

In merito alle partecipate, l'Ente ha trasmesso, a mezzo del sistema Con.Te, la delibera del Consiglio comunale n. 38 del 31/12/2020 "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. -ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2019" dalla quale emergono, al 31/12/2019, partecipazioni in Talete S.p.A., Cobalb S.p.A., Esco Provinciale Tuscia S.p.A. e Siit S.r.l.

Nel dettaglio, il Consiglio comunale ha deliberato il mantenimento della partecipazione in Talete S.p.A., nonché le seguenti operazioni di razionalizzazione: Cobalb S.p.A. (società in fallimento); Esco Provinciale Tuscia S.p.A. (cessione della partecipazione a titolo oneroso) e Siit S.r.l. (cessione della partecipazione a titolo oneroso).

In merito alla richiesta formulata in sede istruttoria, relativamente allo stato di attuazione delle procedure di razionalizzazione di cui sopra alla data del 30/06/2021, l'Ente ha riferito che *"Ancora non è stata trasmessa la deliberazione della revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D Lgs 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. inerente alla ricognizione delle partecipazioni possedute nel 2020 adottata dal Commissario Prefettizio in data 23 dicembre 2021 con la quale è stata mantenuta la partecipazione di tutte le Società dell'anno precedente ossia Talete SpA, Cobalb SpA, Esco Provinciale Tuscia e SIIT Srl. Per rispondere al quesito della situazione al 30/06/2021 si riferisce che a quella data era identica al 2019 come evidenziato nella delibera che si allega in copia"*.

Dalla risposta fornita, dunque, pare che l'Ente, con l'ultima delibera di ricognizione delle proprie partecipazioni (non ancora agli atti della Sezione), abbia deciso di mantenerle tutte, diversamente da quanto precedentemente deliberato, sia nel 2019 sia nel 2020.

In proposito, la Sezione, una volta acquisita agli atti l'ultima delibera di ricognizione delle partecipazioni (da trasmettere con tutti gli allegati tecnici) richiamata dall'Ente in sede di contraddittorio cartolare, si riserva di verificare la coerenza del

mantenimento delle partecipazioni sopra indicate con le previsioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.

Ove, difatti, l'Ente ritenga più rispondente alle proprie finalità istituzionali il mantenimento di alcune partecipazioni (che in precedenza aveva deciso di dismettere) sarà tenuta a darne idonea motivazione, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 e delle condizioni previste dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. Se ricorrono, difatti, le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 20 sopra citato, l'Ente è tenuto ad adottare un piano di razionalizzazione, corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Da ultimo, in merito ai rapporti debiti/crediti con gli organismi partecipati, è stato chiesto all'Ente di produrre i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011, asseverati dai rispettivi organi di controllo, al 2020.

L'Ente non ha fornito quanto richiesto né ha dato riscontro alcuno in proposito. Ciò posto, la Sezione si riserva di verificare la situazione gestionale e finanziaria dei rapporti tra l'Ente e i propri organismi partecipati in occasione dei prossimi controlli, richiedendo di produrre quanto sopra indicato (ultima delibera di ricognizione delle partecipazioni e relativi allegati tecnici; prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011, asseverati dai rispettivi organi di controllo, al 2020) entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto 2021.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio,

ACCERTA

la presenza di profili di criticità concernenti la sana gestione finanziaria nei termini evidenziati in parte motiva

RICHIEDE

al Comune di produrre quanto richiesto al punto 5 della parte in diritto della presente deliberazione entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto 2021

DISPONE

- che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dell'ente;

- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 4 maggio 2022.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

f.to digitalmente
Marinella COLUCCI

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente
Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 10 maggio 2022

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to digitalmente
Aurelio CRISTALLO